



CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI – Sez. Distaccata di Sassari
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 luglio 2025, la Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in composizione monocratica, nella persona del Consigliere Maura Nardin osserva quanto segue:

PREMESSA IN FATTO

1. Con richiesta del 3 luglio 2025, trasmessa a questa Corte nella medesima data alle ore 11.51, il Questore di Nuoro -Ufficio immigrazione- formula istanza di convalida del provvedimento di seconda proroga per il trattenimento, ex art. 6, commi 3, 7 ed 8 del d.lgs. 142/2015, di [REDACTED] nato in [REDACTED] il [REDACTED], presso il Centro di Permanenza per i rimpatri di Macomer. Con l'istanza precisa che l'originario provvedimento di trattenimento, datato 7 marzo 2025, convalidato dalla Corte di appello di Cagliari in data 10 marzo 2025, era giustificato dalla mera pretestuosità e strumentalità della domanda di protezione internazionale formulata da [REDACTED] e che con

provvedimento del 2 maggio 2025 la Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari - aveva convalidato la proroga del trattenimento per un periodo di giorni sessanta. Con l'istanza, il Questore di Nuoro deduce, altresì, la permanente sussistenza delle motivazioni sottostanti il provvedimento di originario trattenimento e del provvedimento di proroga, come convalidati, consistenti non solo nella presentazione della domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare il provvedimento di espulsione del Prefetto di Cagliari, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del d.lgs. 142 del 2015, ma anche nella presenza delle condizioni di cui all'art. 6 comma 2 d.lgs. cit., essendovi concreto pericolo di fuga, per essere lo straniero privo di valido documento per l'espatrio e per avere egli fornito false attestazioni sulla propria identità personale, con l'indicazione dell'*alias* [REDACTED]. Il Questore di Nuoro ha ulteriormente ricordato: che la domanda di protezione internazionale, formulata presso il C.P.R. di Macomer in data 6 marzo 2025, rappresentava una reiterazione delle domande già proposte in Svizzera, in data 25 agosto 2022, in Olanda, nelle date del 9 settembre 2023 e del 28 ottobre 2023, nonché in Germania in data 31 marzo 2023; che l'Unità di Dublino, il 31 marzo 2025, aveva indicato nell'Italia lo Stato competente per l'esame; che, a fronte di siffatta decisione la Commissione territoriale di Cagliari il 10 aprile 2025 dichiarava la manifesta infondatezza della richiesta di protezione internazionale; che con provvedimento del 28 aprile 2025 il Tribunale di Cagliari accoglieva l'istanza cautelare di sospensione della decisione della Commissione territoriale, per mancato rispetto dei termini della procedura accelerata, ai sensi dell'art. 28 bis d.lgs. n. 25 del 2005; che l'interessato aveva proposto ricorso per cassazione avverso la convalida della prima proroga del trattenimento; che la Suprema Corte con ordinanza del 29 maggio 2025 aveva rigettato il ricorso avverso il primo provvedimento di proroga sulla base dell'assunto della non perentorietà dei termini di cui all'art. 28 bis del d.lgs. n. 25 del 2008 per la definizione della procedura accelerata di riconoscimento della protezione internazionale da parte delle Commissioni territoriali, rilevando unicamente il rispetto del termine di cui all'art. 6 del d.lgs. 142 del 2015.

2. All'udienza del 4 luglio 2025 il difensore di [REDACTED] ha rilevato che il termine di giorni 60 di cui all'art. 6, comma 8 del d.lgs. 142 del 2015,

consentito con la convalida della proroga del trattenimento emessa dalla Corte di appello di Cagliari-Sezione distaccata di Sassari del 2 maggio 2025 è decorso al 1[^] luglio 2025 e che, pertanto, il provvedimento di seconda proroga è tardivo, con conseguente impossibilità di prorogare un termine già scaduto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Occorre, innanzitutto, esaminare la contestazione sulla tardività del provvedimento di proroga in esame.

2. Va ricordato che [REDACTED] colpito da provvedimento di respingimento del Questore di Cagliari del 17 agosto 2022, ha fatto rientro sul territorio nazionale, in assenza della speciale autorizzazione del Ministro dell'Interno di cui all'art. 10, comma 2 ter del d.lgs. n. 286 del 1998 e che egli è stato successivamente destinatario del provvedimento di espulsione del Prefetto di Cagliari, adottato il 19 febbraio 2025, accedendo al C.P.R. di Macomer nella medesima data, in forza di provvedimento di trattenimento adottato dal Questore di Cagliari, convalidato dal Giudice di pace di Oristano il 21 febbraio 2025. A seguito della presentazione della domanda di protezione internazionale in data 6 marzo, il Questore di Nuoro ha emesso il 7 marzo 2025 provvedimento di trattenimento ex art. 6, comma 3 d.lgs. 142 del 2015, convalidato dalla Corte di appello di Cagliari in data 10 marzo 2025, per il termine di giorni sessanta. Con istanza del 30 aprile 2025 il Questore di Nuoro ha chiesto alla Corte di appello di Cagliari-Sezione distaccata di Sassari la convalida della proroga del trattenimento adottato il 7 marzo 2025, ai sensi dell'art. 6, comma 8 del d.lgs. 142 del 2015. Con provvedimento del 2 maggio 2025 questa Corte di appello ha convalidato "la proroga del trattenimento di Adjaj Halim (..) disposto dal Questore di Nuoro con provvedimento del 30 aprile 2025, per un periodo di giorni 60".

3. Ora, diversamente da quanto ritenuto dal Questore di Nuoro, deve ritenersi che il termine per la proroga del trattenimento decorra dalla data della pronuncia, ovverosia dal 2 maggio 2025 e non da quella di scadenza dell'originario provvedimento di trattenimento, ovverosia il 6 maggio 2025.

4. Ed invero, se il comma 7 dell'art. 6 d.lgs. 142 del 2015 dispone che il richiedente trattenuto in uno dei centri di cui all'art. 14 del d.lgs n. 286 del 1998, che abbia presentato ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008 'rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo art. 35 bis, per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere sul territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto', il comma 8 del medesimo articolo stabilisce che 'Ai fini di cui al comma 7, il questore chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a sessanta giorni di volta in volta prorogabili da parte della corte di appello, finché permangono le condizioni di cui al comma 7. In ogni caso, la durata massima del trattenimento ai sensi dei commi 5 e 7 non può superare complessivamente i dodici mesi'.

A sua volta, il comma 5 dell'art. 6 cit. ultima parte dispone che quando il trattenimento 'è già in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'art. 14, comma 5 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti alla Corte di appello competente per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda'.

5. Nel caso di specie, il Questore di Nuoro, avendo ottenuto la convalida del trattenimento del 7 marzo 2025, per il termine di giorni sessanta, come disposto dall'art. 6, comma 5, ha ritenuto emettere il primo provvedimento di proroga il 30 aprile 2025, in data ampiamente anticipata rispetto alla scadenza del 6 maggio 2025.

Pur essendo chiaro che il provvedimento di proroga del precedente trattenimento o della precedente proroga deve intervenire prima della sua scadenza, non essendo possibile prorogare un termine scaduto, ammettere che la decorrenza del nuovo provvedimento di trattenimento coincida con la scadenza del precedente e non con quella eventualmente antecedente della pronuncia dell'ordinanza che convalida, significa autorizzare un meccanismo per il quale è possibile procurarsi un titolo autorizzativo della detenzione amministrativa in modo svincolato dalla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 6, comma 8 d. lgs.142 del 2015,

che debbono permanere al momento della decorrenza del nuovo provvedimento di trattenimento. Laddove la pronuncia intervenga prima della scadenza del precedente provvedimento di trattenimento o di proroga, essa non può che accertare la sussistenza delle condizioni del trattenimento alla data della pronuncia stessa, non potendo accertarle per una data successiva, qual è la data di scadenza del provvedimento del quale è richiesta la proroga.

Ne consegue che, ove la convalida del nuovo provvedimento di trattenimento intervenga prima della data di scadenza del precedente provvedimento di trattenimento o di proroga, è dalla data della pronuncia che decorrerà il termine della proroga.

D'altro canto, la previsione normativa di cui all'art. 6, comma 8, ultima parte, secondo il quale 'In ogni caso la durata massima del trattenimento ai sensi dei commi 5 e 7 non può superare i dodici mesi' implica la possibilità per l'Amministrazione di emettere plurimi provvedimenti di proroga, in presenza della sussistenza dei presupposti, senza alcuna incidenza sul termine finale del numero dei provvedimenti emessi e convalidati. Sicché, nel caso in cui i provvedimenti di proroga, successivi al primo trattenimento, vengano emessi e convalidati in data antecedente alla scadenza del provvedimento precedente, essi, decorrendo dalla data della pronuncia di convalida, alla quale corrisponde la verifica della sussistenza dei presupposti, non impediranno l'adozione di ulteriori provvedimenti che proroghino il trattenimento, i cui effetti, a loro volta decorreranno dalla relativa pronuncia di convalida. E ciò, in presenza dei suddetti presupposti, sino al termine massimo di dodici mesi, previsto dal comma 8 dell'art. 6 cit.

6. Deve, dunque, ritenersi che il provvedimento di proroga del 3 luglio 2025, di cui è chiesta la convalida sia tardivo, posto che la decorrenza degli effetti del primo provvedimento di proroga è quella della data della pronuncia di questa Corte di appello, ovvero sia quella del 2 maggio 2025, così scadendo il termine di sessanta giorni in data 1^o luglio 2025.

7. Fermo quanto fin qui detto, in ciò consistendo la ragione fondante il rigetto dell'istanza di convalida, deve, comunque, osservarsi che, anche a voler seguire la diversa impostazione del Questore di Nuoro,

secondo la quale il primo provvedimento di proroga, convalidato in data 2 maggio 2025, ha effetto dalla scadenza dell'originario provvedimento di trattenimento, e cioè dal 6 maggio 2025, con conseguente tempestività del provvedimento di seconda proroga, occorrerebbe, comunque, confrontarsi con la recentissima pronuncia della Corte Costituzionale n. 96 del 2025, come peraltro espressamente richiesto dalla difesa di [REDACTED]

8. La Consulta investita della questione di costituzionalità dell'art. 14, comma 2 del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall'art. 3, comma 4 lett. a) del d.l. 130 del 2020, conv. con mod. nella l. 173 del 2020, ne ha dichiarato l'inammissibilità, introducendo, tuttavia, considerazioni che non possono essere eluse dal giudice chiamato a decidere sulle convalide di trattenimento e sulle relative proroghe, come chiarisce la stessa Corte, secondo cui "il censurato art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, ove si tratteggiano alcune delle modalità con cui lo straniero è trattenuto nel CPR, è una disposizione il cui contenuto normativo rileva certamente anche in relazione all'adozione della convalida (tra le tante, sentenze n. 103 del 2023 e n. 231 del 2018; ordinanza n. 184 del 2017)".

9. La Corte delle leggi richiama il considerato n. 17 della Direttiva 2008/115/CE, secondo cui "i cittadini di paesi terzi che sono trattenuti dovrebbero essere trattati in modo umano e dignitoso, nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e in conformità con il diritto nazionale ed internazionale", ed il considerato n. 26 della Direttiva 2024/1346/UE, per il quale il trattenimento dei richiedenti protezione internazionale deve essere improntato ai "principi di necessità e di proporzionalità per quanto riguarda sia le modalità, che le finalità del trattenimento" essendo "opportuno che i richiedenti che si trovano in stato di trattenimento siano trattati nel pieno rispetto della dignità umana e che la loro accoglienza sia configurata espressamente per rispondere alle loro esigenze in tale situazione". E ricorda come la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea abbia chiarito "che la nozione di «trattenimento» di un cittadino di un paese terzo - che avvenga in forza della direttiva 2008/115/CE, nell'ambito di una procedura di rimpatrio a seguito di soggiorno irregolare, sulla base della direttiva 2013/33/UE nell'ambito del trattamento di una domanda di protezione internazionale, oppure in forza

del regolamento (UE) 2013/604 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide – implica il confinamento dello straniero in un luogo determinato, che lo priva della libertà personale.

10. La gravità dell'ingerenza della misura di trattenimento sul diritto di libertà sancito dall'art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, secondo la Corte, a comportare che essa "possa, allora, essere disposta o prorogata solo nel rispetto delle norme generali e astratte che ne fissano le condizioni e le modalità (in tal senso, Corte di giustizia UE, grande sezione, sentenza 8 novembre 2022, cause riunite C-704/20 e C-39/21, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid e X, paragrafo 75).

Mentre "l'art. 15 della direttiva 2008/115/CE deve essere interpretato nel senso che osta, in primo luogo, a che un cittadino di un paese terzo sia trattenuto per il solo fatto che è oggetto di una decisione di rimpatrio e che non può sovvenire alle proprie necessità; in secondo luogo, a che tale trattenimento abbia luogo senza la previa adozione di una decisione motivata che disponga una siffatta misura e senza che siano state esaminate la sua necessità e proporzionalità; in terzo luogo, alla mancata previsione di un controllo giurisdizionale della legittimità della decisione amministrativa che dispone il trattenimento; in quarto luogo, a che tale stesso trattenimento possa oltrepassare i diciotto mesi ed essere mantenuto anche se il rimpatrio non è più in corso o se non ha avuto luogo un espletamento diligente delle sue modalità".

11. Rammenta ulteriormente la Consulta che la disciplina del trattenimento è soggetta alle garanzie della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, con particolare riferimento all'articolo 5 ed all'art. 13, e che i giudici di Strasburgo hanno condannato l'Italia per la violazione della Convenzione, in relazione ai profili di legalità della detenzione amministrativa (sentenza Corte EDU del 15 dicembre 2016 Khlaifia e altri contro Italia) e per l'assenza nell'ordinamento italiano di un ricorso giurisdizionale attivabile dai migranti avverso le condizioni di accoglienza. Invero, in tema di privazione della libertà è particolarmente importante soddisfare il principio generale della certezza del diritto, ed è

conseguentemente "essenziale che le condizioni di privazione della libertà nel diritto interno siano definite chiaramente e che la legge stessa sia prevedibile nella sua applicazione, in modo da soddisfare il criterio di «legittimità» stabilito dalla CEDU, che esige che ogni legge sia sufficientemente precisa per permettere al cittadino – che eventualmente potrà avvalersi di una adeguata consulenza – di prevedere, a un livello ragionevole nelle circostanze della causa, le conseguenze che possono derivare da un determinato atto”.

12. In questo contesto, prosegue la Corte, la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente affermato che “la misura del trattenimento dello straniero presso centri di permanenza e assistenza comporta una situazione di «assoggettamento fisico all'altrui potere». Tale condizione «è indice sicuro dell'attinenza della misura alla sfera della libertà personale» (sentenze n. 212 del 2023, n. 127 del 2022 e n. 105 del 2001)”, sicché il trattenimento “non può essere adottato al di fuori delle garanzie dell'art. 13 Cost., essendo da ricondurre alle «altr[e] restrizion[i] della libertà personale», di cui pure si fa menzione nel secondo comma di tale articolo”. Ciò è dimostrato proprio dal testo dell'art. 14, comma 7 del testo unico immigrazione, secondo il quale il questore “avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento”. Nel caso di trattenimento, afferma ancora la Corte riprendendo la propria sentenza n. 105 del 2001 si determina “quella mortificazione della dignità dell'uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all'altrui potere e che è indice sicuro dell'attinenza della misura alla sfera della libertà personale”.

13. Così delineato il quadro normativo unionale e convenzionale la Corte costituzionale affronta la questione prospettata relativa alla compatibilità costituzionale dell'art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998, aprendo con un'affermazione emblematica, con la quale enuncia che “sussiste il vulnus lamentato dal remittente con riferimento alla riserva assoluta di legge di cui all'art. 13, secondo comma Cost.”.

14. Nel farlo compie un immediato parallelo con la sentenza n. 22 del 2022, relativa alle limitazioni della libertà personale con l'applicazione

della misura dell'assegnazione in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, con la quale -ancorché dichiarando, come in questo caso, inammissibili le questioni- era pervenuta alla conclusione che "la legge deve prevedere, almeno nel loro nucleo essenziale, oltre che i «casi», altresì i «modi» con cui la misura di sicurezza può restringere la libertà personale del soggetto che vi sia sottoposto. Ha, quindi, accertato che l'attuale disciplina in materia di assegnazione alle REMS rivela evidenti profili di frizione con tali principi quanto ai «modi» di esecuzione della misura di sicurezza, e dunque della privazione di libertà che le è connaturata, fondandosi su fonti subordinate distinte dalla legge". Risponde, infatti, ad "ineludibili esigenze di tutela dei diritti fondamentali dei suoi destinatari" che una fonte primaria disciplini organicamente una misura di sicurezza limitativa della libertà personale. Ed è la legge che "deve farsi carico della necessità di disciplinare, in modo chiaro e uniforme per l'intero territorio italiano, il ruolo e i poteri dell'autorità giudiziaria rispetto al trattamento degli internati nelle REMS e ai loro strumenti di tutela giurisdizionale nei confronti delle decisioni delle relative amministrazioni".

15. Queste esatte coordinate vengono applicate alla questione sottoposta al vaglio di costituzionalità ed esaminata dalla sentenza n. 96 del 2025, perché, chiarisce il giudice delle leggi, l'art. 14 del d.lgs. 286 del 1998 "comporta una situazione di assoggettamento fisico all'altrui potere che pertiene alla libertà personale". Ed allora, "Alla luce dell'art. 13, secondo comma Cost. la fonte primaria deve (...) prevedere "non solo i «casi», ma, almeno nel loro nucleo essenziale, i «modi» con cui il trattenimento può restringere la libertà personale del soggetto che vi sia sottoposto (sentenze n. 25 del 2023, n. 22 del 2022, n. 180 del 2018 e n. 238 del 1996)".

Al contrario, rileva la Corte, il richiamo dell'art. 14, comma 2 del d.lgs. 286 del 1998, all'art. 21 comma 8 del d.p.r. 394 del 1999, non soddisfa in alcun modo la riserva assoluta di cui all'art. 13, secondo comma Cost. "La disposizione richiamata, infatti, non solo non è un atto con forza e valore di legge, ma a sua volta prevede che «[l]e disposizioni occorrenti per la regolare convivenza all'interno del centro, comprese le misure strettamente indispensabili per garantire l'incolumità delle persone,

nonché quelle occorrenti per disciplinare le modalità di erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale e le modalità di svolgimento delle visite, sono adottate dal prefetto, sentito il questore, in attuazione delle disposizioni recate nel decreto di costituzione del centro e delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per assicurare la rispondenza delle modalità di trattenimento alle finalità di cui all'articolo 14, comma 2, del testo unico».

16. Questo significa, sottolinea la Consulta, che "i modi del trattenimento non solo sono, in definitiva, rimessi ad atti del prefetto, sentito il questore della provincia ove è ubicato il singolo CPR, ma, ancorché questi siano adottati sulla base delle direttive impartite dal Ministro dell'interno, potrebbero essere disciplinati difformemente nel territorio nazionale".

Sicché "l'intera disciplina della materia a norme regolamentari e a provvedimenti amministrativi discrezionali, il legislatore è venuto meno all'obbligo positivo di disciplinare con legge i «modi» di limitazione della libertà personale, eludendo la funzione di garanzia che la riserva assoluta di legge svolge in relazione alla libertà personale nell'art. 13, secondo comma, Cost."

17. A ciò non consente di ovviare neppure la normativa sovranazionale, posto che le direttive dell'Unione Europea contengono "una disciplina completa e puntuale che possa delimitare la discrezionalità dell'amministrazione nel prescegliere i «modi» del trattenimento quanto all'erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale, compreso lo svolgimento delle visite, a tutela dei diritti fondamentali e inviolabili dei destinatari delle misure restrittive. I «modi» del trattenimento presso il CPR e della privazione di libertà che ne è connaturata, pertanto, restano affidati pressoché esclusivamente a fonti subordinate e ad atti amministrativi."

18. Né la disciplina può essere ricavata dall'ordinamento penitenziario, dovendo "dovendo la detenzione amministrativa presso il CPR restare estranea a ogni connotazione di carattere sanzionatorio".

19. Tocca, dunque, al legislatore l'ineludibile dovere di introdurre una disciplina compiuta che detti, in astratto e in generale per tutti i soggetti trattenuti, contenuti e modalità delimitativi della discrezionalità

dell'amministrazione, in maniera che il trattenimento degli stranieri assicuri il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona senza discriminazioni (quanto, indicativamente, alle caratteristiche degli edifici e dei locali di soggiorno e pernottamento, alla cura dell'igiene personale, all'alimentazione, alla permanenza all'aperto, all'erogazione del servizio sanitario, alle possibilità di colloquio con difensore e parenti, alle attività di socializzazione)".

20. Su queste basi, la Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione di costituzionalità proposta, non perché i modi della detenzione amministrativa siano compatibili con l'impianto costituzionale, ed in particolare, con l'art. 13, comma secondo Cost., ma perché manca la normativa primaria, che il disposto costituzionale impone per limitare la libertà personale, ciò valendo non solo per i 'casi' di restrizione, ma anche per 'i modi' con cui quell'assoggettamento fisico all'altrui potere viene eseguito.

21. Ed è qui che si pone la questione da risolvere qualora ci si trovi davanti a un'istanza di convalida o di proroga del trattenimento. Perché se è vero che solo il legislatore può -ma come ben spiega la Consulta, soprattutto deve- provvedere alla determinazione dei 'modi' della detenzione amministrativa, stante la riserva assoluta di legge di cui all'art. 13 Cost., occorre chiedersi che cosa debba fare il giudice di merito a fronte dell'accertamento della sussistenza di un vulnus costituzionale -perché solo in questo senso può essere intesa la sentenza n. 96 del 2025, che utilizza proprio siffatta espressione- con il quale si afferma che manca una disciplina legale -in senso costituzionalmente inteso, cioè adottata con fonte di rango primario, come richiesto dall'art. 13 Cost.- che determini modi con i quali quella detenzione amministrativa, che si convalida o si proroga, deve essere eseguita.

22. E' pur vero che la seconda parte della sentenza, nel dichiarare inammissibile la seconda delle questioni di costituzionalità prospettate, indica, da un lato, la possibilità del ricorso a forme di tutela riparatoria, offerta dall'art. 2043 cod. civ., in forza del principio del *neminem laedere*, il che tuttavia importa che la violazione di un diritto sia già intervenuta, dall'altro la possibilità del ricorso ad una tutela cautelare anticipatoria, attraverso il rimedio di cui all'art. 700 cod. proc. civ., percorribile in


situazioni riconducibili a posizioni giuridiche soggettive inquadrabili nell'ambito dei diritti fondamentali della persona. Ma è anche vero che per aversi violazione monetariamente compensabile o per richiedere la cautela urgente di un diritto che si ritiene minacciato occorre che 'i modi' di quel diritto siano determinati. E lo riconosce anche la Corte costituzionale che, in chiusura, afferma che "si tratta, tuttavia, pur sempre di una forma di tutela giurisdizionale che sconta necessariamente la mancanza di una puntuale disciplina, da parte del legislatore dei diritti di cui è titolare la persona trattenuta all'interno delle strutture deputate all'esecuzione dei trattenimenti, oltre che l'assenza di una specifica disciplina processuale per la tutela di tali diritti, paragonabile a quella assicurata alle persone detenute dalla legge sull'ordinamento penitenziario".

23. Ed allora, in assenza di quella determinazione dei 'modi' della detenzione, non 'ancora' disciplinati dal legislatore con fonte primaria, non può che riespandersi il diritto alla libertà personale, il cui *vulnus* è chiaramente espresso dalla Consulta, perché qualunque 'modo' non disciplinato da norma primaria non riveste il crisma della legalità costituzionale ed è legalmente inidoneo a comprimerla.

P.Q.M.

Non convalida il provvedimento di trattenimento presso il C.P.R. di Macomer di [REDACTED] nato in [REDACTED] il [REDACTED] adottato il 3 luglio 2025 alle ore 10.45 e trasmesso a questa Corte alle ore 11.51 del medesimo giorno.

Così deciso in Sassari il 4 luglio 2025



Il Consigliere estensore
Maura Nardin

DEPOSITATO IN CANCELLERIA h. 10,25

-5 LUG 2025

Il Funzionario Giudiziario
Giovanni Antonio MURA